



COMUNE DI SASSOFELTRIO

Provincia di Pesaro e Urbino

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16

Data 17/02/2018

Progetto di fusione per incorporazione di Megasnet S.p.A in Marche Multiservizi S.p.A. – Provvedimenti.

L'anno duemiladiciotto il giorno **diciassette** del mese di **febbraio** alle ore **9.30** nella solita sala delle adunanze consiglieri del comune suddetto.

Alla convocazione, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

consiglieri	presenti	assenti
-------------	----------	---------

Ciucci Bruno	X	
Formoso Francesco	X	
Giunta Giorgio	X	
Pintauro Luigi	X	
Sacanna Marco	X	
Morelli Paolo	X	
Monaldi Tito	X	
Bernardini Andrea		X
Valentini Francesco		X
Traversi Fabio	X	
Franci Andrea		X

Assegnati: 11

Presenti : 8

In carica: 11

Assenti: 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il sig. Dott. Bruno Ciucci nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario Dott. Roberto De Marco.

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Udita l'illustrazione del Sindaco-Presidente;

Accertato che la stessa è corredata dei pareri di cui all'art. 49, 1 comma, D.Leg.vo 267/00;

Con voti favorevoli 8 su 8 consiglieri presenti;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione in premessa indicata;

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere:

Con voti favorevoli 8 su 8 consiglieri presenti;

DELIBERA

Di dichiarare rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Leg.vo 18/08/2000 n. 267.

PROPOSTA di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

Su iniziativa del Sindaco, il Responsabile del Settore Contabile ha elaborato la seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“Progetto di fusione per incorporazione di Megasnet S.p.A in Marche Multiservizi S.p.A. – Provvedimenti ”**.

Richiamata la propria deliberazione n. 25 del 30/09/2017 con cui si è provveduto ad approvare l'aggiornamento del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dall'Amministrazione, in ossequio a quanto previsto dall'art.24 del D. Lgs. n.175/2016 e che in tale contesto è stata assunta la decisione di mantenere la partecipazione nella Società Megas.Net S.p.A.;

Viste le Delibere del Consiglio Provinciale n. 22 del 29/09/2017 a oggetto "Aggiornamento del piano di razionalizzazione delle società partecipate" e n. 32 del 30/11/2017 a oggetto "Modifica dell'allegato A della delibera di C.P. 22/2017 - aggiornamento del piano di razionalizzazione delle società partecipate" con cui il predetto Ente determinava di procedere alla razionalizzazione delle proprie partecipazioni societarie mediante fusione per incorporazione di Megas.Net S.p.A. in quanto soggetti che svolgono attività identiche nel servizio di illuminazione pubblica e attività similari nella distribuzione gas e idrico integrato;

Vista la delibera n. 99 del 22/11/2017 assunta dal Comune di Urbino che, modificando la decisione assunta con precedente delibera n.78 del 25/09/2017, ha espresso il medesimo indirizzo, dando mandato al Sindaco di procedere agli atti conseguenti;

Considerato che la Provincia di Pesaro e Urbino e il Comune di Urbino sono titolari, complessivamente, del 58,67% delle azioni di Megas.Net di cui sono, entrambi, soci di riferimento detenendo, congiuntamente, la maggioranza del capitale sociale;

Considerato altresì che l'Assemblea di Megas.Net S.p.A., nella seduta del 20/11/2017 ha deliberato l'indirizzo di procedere alla fusione per incorporazione della predetta società in Marche Multiservizi S.p.A., sulla base della relazione predisposta dal Direttore Generale della Provincia di Pesaro e Urbino, fatta propria anche dal Consiglio provinciale con la succitata delibera n. 28 del 9/11/2017;

Ritenuto di condividere integralmente le argomentazioni contenute negli atti sopra richiamati nonchè le considerazioni e le determinazioni assunte, rispettivamente, dall'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino e dal Comune di Urbino, considerando, tra l'altro, che il processo di aggregazione risponde al meglio agli obiettivi di razionalizzazione prescritti dal T.U.S.P. e, nel contempo, determina un sensibile valore aggiunto delle partecipazioni detenute oltre a consentire il raggiungimento di importanti obiettivi di politica industriale e un miglioramento della qualità dei servizi;

Considerato che, condividendo la determinazione assunta dai soci di maggioranza di Megas.Net S.p.A. in merito alla sua incorporazione in Marche Multiservizi S.p.A. è necessario modificare la deliberazione adottata con l'atto richiamato in premessa nell'ambito del processo di ricognizione e razionalizzazione delle partecipazioni possedute ex art.24 D. Lgs. n.175/2016;

Considerato che MEGAS è una società a totale partecipazione pubblica che svolge attività di gestione e sviluppo di servizi di pubblica utilità nel territorio della Provincia di Pesaro e Urbino e dei Comuni della Provincia di Pesaro e Urbino. In particolare:

-è proprietaria del complesso delle reti ed impianti dell'ex Consorzio Idrico Alto Metauro, comprendente i Comuni di Urbino, Urbania, Sant'Angelo in Vado e Acqualagna e delle reti gas metano;

- gestisce i servizi di illuminazione pubblica, di efficientamento energetico, di esercizio e controllo di impianti termici e impianti da fonte di energia rinnovabile;

Che il Comune di Sassofeltrio detiene n. 920 azioni ordinarie di MEGAS del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, pari al 0,003% del capitale sociale della stessa.

Atteso che MMS è una società attiva nel settore delle *multi-utility* e, in particolare, direttamente o per il tramite di società controllate, collegate o comunque partecipate, nella gestione del servizio idrico integrato e della distribuzione del gas metano, nonché nella raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti e nell'erogazione di altri servizi quali l'illuminazione pubblica, le telecomunicazioni ed il teleriscaldamento. La maggioranza del capitale sociale di MMS è detenuto da enti pubblici;

Che il Comune di Sassofeltrio detiene n. 56 azioni ordinarie di MMS del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, pari al 0,00042% del capitale sociale della stessa;

Visto che le attività di gestione del servizio di distribuzione del gas metano e della risorsa idrica di MEGAS sono attualmente condotte da MMS in qualità di affidataria.

Considerato che MMS e MEGAS sono due realtà che svolgono servizi "analoghi" per quanto riguarda il servizio di gestione dell'illuminazione pubblica e "similari" e "complementari" nella distribuzione del gas e della risorsa idrica;

Che i soci pubblici di MEGAS e MMS in gran parte coincidono, in particolare la Provincia di Pesaro e Urbino e 47 dei 49 soci di MEGAS detengono anche una partecipazione in MMS;

Visto che in considerazione della parziale coincidenza della compagine sociale delle due società e del carattere analogo e simile dei servizi svolti dalle stesse, i soci pubblici hanno valutato un'operazione di aggregazione - mediante fusione - delle due società, ai fini di una razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute e di un contenimento dei costi di funzionamento delle due società, e l'hanno ritenuta rispondente all'interesse pubblico e coerente con gli indirizzi delineati dall'art. 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, come integrato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 ("TUSP");

Preso atto che in data 25 gennaio 2018, pertanto, MEGAS e MMS hanno sottoscritto un accordo quadro (l'"**Accordo Quadro**") che delinea i principali termini dell'aggregazione, disciplinando i diversi adempimenti e le condizioni per giungere all'integrazione;

Che a seguito della integrazione, MMS post Fusione proseguirà nello svolgimento delle attuali attività di gestione ed erogazione dei servizi pubblici locali in base ai contratti di servizio, alla pianificazione delle autorità d'ambito ed alla regolazione dell'autorità nazionale; per effetto della Fusione proseguirà, altresì, nello svolgimento delle attuali attività svolte da MEGAS, sulla base della vigente normativa in relazione alla nuova configurazione societaria;

Considerato che l'integrazione fra le due realtà, insieme alla razionalizzazione delle partecipazioni detenute dai soci pubblici ed alla riduzione dei costi complessivi di funzionamento, consentirà:

-una maggiore patrimonializzazione della società post Fusione utile a migliorare la sostenibilità degli ingenti investimenti nel servizio idrico integrato, nell'attività di gestione della distribuzione gas e nell'impiantistica per il trattamento dei rifiuti;

- un miglioramento della qualità dei servizi attraverso la maggiore focalizzazione sul servizio e l'applicazione delle *best practices* di settore;
- rafforzamento dell'assetto aziendale e impiantistico orientato allo sviluppo sostenibile del territorio con positive ricadute sullo stesso;
- crescita in linea con il percorso sino ad ora realizzato, valorizzando la presenza costruita nel territorio della Provincia di Pesaro e Urbino;

Visto inoltre, le aree di maggiore sinergia individuabili sono:

- possibilità di specializzazione delle risorse umane nell'ambito delle attività gestite con conseguente incentivazione allo sviluppo professionale e alla valorizzazione delle competenze;
- ottimizzazione della capacità finanziaria e di investimento di MMS legata alla nuova struttura patrimoniale (aumento di capitale vs maggiore indebitamento);

Che l'Accordo Quadro prevede che l'operazione si realizzi mediante la fusione per incorporazione di MEGAS in MMS (la "**Fusione**") e disciplina le condizioni cui è sospensivamente condizionata l'esecuzione della stessa e precisamente:

- l'approvazione, entro il 15 marzo 2018, da parte delle assemblee di MEGAS e di MMS, del progetto di Fusione;
- l'approvazione da parte degli organi competenti dei soci pubblici di MMS e MEGAS, ed in particolare dei Consigli Comunali, del progetto di aggregazione entro e non oltre il termine del 14 marzo 2018;
- entro e non oltre il termine del 14 marzo 2018, i soci MEGAS, diversi dalla Provincia di Pesaro e Urbino (i "**Soci Venditori**"), deliberino la cessione e del trasferimento a MMS post Fusione di una partecipazione in aggregato pari a n. 780.865 azioni di MMS post Fusione (la "**Partecipazione MMS**"), come indicato nell'**Allegato A**, libera da gravami, ad un prezzo complessivo pari ad Euro 11.292.346 e, quindi, pari ad Euro 14,46 per azione MMS post Fusione (prezzo che assume non venga esercitato il diritto di recesso dei soci di MEGAS e di MMS) (il "**Corrispettivo MMS**");
- gli organi competenti dei Soci Venditori, ivi inclusa la Provincia di Pesaro ed Urbino, deliberino di non esercitare il diritto di recesso *ex* articolo 2437 del codice civile e non oltre il termine del 14 marzo 2018;
- l'autorizzazione da parte dell'assemblea ordinaria di MMS, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, all'acquisto e alla successiva vendita della Partecipazione MMS da parte dell'organo amministrativo di MMS;
- la stipula tra i Soci Venditori e MMS di un accordo avente ad oggetto la cessione a quest'ultima della Partecipazione MMS entro e non oltre il termine del 15 maggio 2018;
- non si sia verificato un mutamento pregiudizievole che possa alterare, anche per effetto del decorrere del tempo il profilo economico, finanziario o patrimoniale di MEGAS e/o di MMS ovvero la capacità anche di solo una delle medesime di svolgere le attività previste dal loro oggetto sociale e le relative attività accessorie e strumentali;

Atteso altresì che l'Accordo Quadro prevede che, successivamente all'acquisto, autorizzato dall'Assemblea dei Soci ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, della Partecipazione MMS da parte di MMS, quest'ultima proceda all'alienazione della Partecipazione MMS nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10, comma 2 del TUSP ad un prezzo base pari al Corrispettivo MMS, con l'impegno di MMS a retrocedere proporzionalmente ai Soci Venditori l'eventuale maggior valore delle azioni così alienate rispetto al Corrispettivo MMS;

Che il consiglio di amministrazione di MEGAS, per la determinazione del rapporto di cambio, si è avvalso della consulenza e della collaborazione del consulente finanziario Paoloni & Partners Studio Professionale il quale ha rilasciato apposita *fairness opinion*.

Che il consiglio di amministrazione di MMS, per la determinazione del rapporto di cambio, si è avvalso della consulenza e della collaborazione del consulente finanziario Pricewaterhouse il quale ha rilasciato apposita *fairness opinion*;

Che il Consiglio di Amministrazione di MEGAS ed il Consiglio di Amministrazione di MMS, entrambi in data 25 gennaio 2018, hanno approvato il progetto di Fusione fra MEGAS e MMS (**Allegato B**) nel quale il rapporto di cambio è stato determinato nella seguente misura: n. 1 azione ordinaria MMS del valore nominale di Euro 1,00 ogni n. 11,3259 azioni MEGAS di nominali Euro 1,00 da concambiare (il **“Rapporto di Cambio”**). Non sono previsti conguagli in denaro e non saranno emesse azioni frazionarie. Pertanto, nel caso in cui in applicazione del Rapporto di Cambio, agli azionisti di MEGAS non venisse attribuito un numero intero di azioni, i resti saranno annullati;

Atteso che l'assemblea straordinaria di MMS, che sarà chiamata ad approvare il progetto di Fusione, delibererà, a servizio della Fusione, un aumento scindibile del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione, fino a un importo massimo di nominali Euro 2.904.293,00. Conseguentemente, MMS emetterà fino a un massimo di n. 2.904.293 di nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, che saranno assegnate ai soci di MEGAS. L'entità di detto aumento del capitale sociale di MMS al servizio del concambio potrà essere compiutamente definita solo ad esito della procedura di esercizio del diritto di recesso spettante agli azionisti di MMS e MEGAS che non avranno concorso all'assunzione della delibera di approvazione della Fusione;

Considerato che in dipendenza della Fusione, MMS modificherà lo Statuto Sociale, secondo il testo allegato (**Allegato C**), come di seguito indicato:

- **“Art. 3 – Oggetto Sociale”**: le modifiche sono volte a semplificare la formulazione per renderla coerente con il business di MMS ed in particolare, consistono nella eliminazione di talune attività ritenute residuali e nella specificazione della ulteriore attività che sarà svolta a seguito della efficacia della Fusione;
- **“Art. 5 – Capitale Sociale”**: modifica del capitale sociale e del numero delle azioni in ragione dell'aumento del capitale sociale che verrà deliberato a servizio della Fusione;
- **“Art. 6 – Azioni”**: la modifica proposta è volta a prevedere (i) che l'organo amministrativo abbia la facoltà di escludere l'emissione dei certificati azionari e, in tal caso, la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali competerà al soggetto che risulta iscritto nel libro dei soci; (ii) l'introduzione del diritto di prelazione nel caso di trasferimento ad altri soci o a terzi per atto tra vivi, in tutto o in parte, delle azioni, obbligazioni convertibili ovvero dei diritti di opzione in caso di aumento di capitale sociale, detenuti dai soci della Società Incorporante (**“Partecipazioni Sociali”**). È previsto che il diritto di prelazione non trovi applicazione nel caso di trasferimenti (i) a favore della Società Incorporante da parte di suoi soci; (ii) trasferimenti di Partecipazioni Sociali rispetto ai quali risulti la rinuncia scritta da parte di tutti i soci aventi diritto all'applicazione delle procedure di cui all'articolo 6 del nuovo Statuto della Società Incorporante; e (iii) trasferimenti effettuati da ciascuno dei soci a favore di soggetti Controllati dal socio trasferente (i **“Trasferimenti Infragruppo”**), a condizione che l'eventuale successivo venir meno in capo al beneficiario del trasferimento delle qualità che hanno permesso di qualificare il trasferimento della partecipazione in suo favore come Trasferimento Infragruppo sia previsto nell'atto di trasferimento della partecipazione quale condizione risolutiva del trasferimento, con conseguente automatica retrocessione della partecipazione ceduta al socio trasferente. Nell'ambito delle modifiche proposte, i termini “controllare”, “controllante”, “controllato”, indicano la nozione di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1) del codice civile.

- “**Art. 10 – Ammissione all’Assemblea**”: la proposta di modifica all’articolo 10 è di mero coordinamento in considerazione della proposta di modifica all’articolo 6 del nuovo Statuto della Società Incorporante post Fusione, di prevedere la possibilità di non emettere i certificati azionari.
- “**Art. 15 – Consiglio di Amministrazione**”: la modifica proposta è volta incrementare il numero dei Consiglieri dagli attuali sette membri a nove membri in ragione del cambiamento della compagine sociale post Fusione, prevedendo quindi che, ai sensi dell’art. 2449 del codice civile, oltre al Comune di Pesaro e al Comune di Urbino che hanno il potere di nominare, rispettivamente, due Consiglieri e un Consigliere, (i) la Provincia di Pesaro e Urbino avrà il potere di nominare un Consigliere, e (ii) il Comune di Carpegna e il Comune di Montecopiolo, insieme agli altri attuali Enti Pubblici, avranno il potere di nominare un Consigliere. È stato, inoltre, esplicitato che nel caso in cui gli Enti Pubblici non designino tutti i Consiglieri oggetto di nomina ai sensi dell’articolo 2449 del codice civile, il/i Consigliere/i necessari per completare il numero dei Consiglieri di nomina ai sensi dell’articolo 2449 del codice civile, sarà/anno nominato/i dall’Assemblea dei soci e, per tale deliberazione non potranno esprimere il voto soci diversi dagli Enti Pubblici. Inoltre, si evidenzia che si è voluto mantenere il riferimento al rispetto delle quote di genere nella composizione del Consiglio di Amministrazione.
- “**Art. 16 – Cariche Sociali**”: la modifica proposta è volta ad esplicitare che il Presidente del Consiglio di Amministrazione sia scelto tra i consiglieri designati dal Comune di Pesaro.
- “**Art. 18 – Deliberazioni del Consiglio**”: in coerenza con le proposte di modifica all’articolo 15 (“Consiglio di Amministrazione”) sopra esposte, si propone di incrementare a 8 Consiglieri il quorum richiesto per le materie indicate nel nell’articolo 18 e di specificare che detto quorum è richiesto anche per le operazioni di acquisizione/dismissione di attività/rami aziendali, il conferimento dei poteri all’amministratore delegato e l’attribuzione di compensi agli amministratori investiti di particolari deleghe.
- “**Art. 21 – Amministratori Delegati**”: la modifica proposta è volta ad prevedere che l’amministratore delegato sia scelto tra i Consiglieri non nominati da Enti Pubblici e coerentemente con quanto risultante dalla gara a suo tempo effettuata per la scelta del partner strategico industriale e successivamente attuato.
- “**Art. 24 – Collegio Sindacale**”: l’unica modifica proposta è volta a rendere coerente le modalità di nomina degli ulteriori componenti del Collegio Sindacale con quanto previsto in materia di nomina dei membri del consiglio di amministrazione contenute nell’articolo 15 (“Consiglio di Amministrazione”). Inoltre, si evidenzia che si è voluto mantenere il riferimento al rispetto delle quote di genere nella composizione del Collegio Sindacale.
- “**Art. 25 – Controllo contabile**”: la modifica proposta è volta a consentire a MMS post Fusione di conferire incarichi per lo svolgimento della revisione legale dei conti anche per periodi di tempo superiori ai tre anni.

Considerato che in dipendenza della Fusione, lo Statuto Sociale di MMS post Fusione (articolo 5) mantiene la previsione che i Soci Pubblici deterranno la maggioranza del capitale sociale;

Che la data di efficacia della Fusione, ai sensi dell’art. 2504-*bis*, comma 2, del codice civile, potrà anche essere successiva alla data dell’ultima delle iscrizioni nel Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 2504, comma 2, del codice civile e sarà stabilita nell’atto di Fusione. A partire da detta data, MMS subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, facenti capo a MEGAS. Con riferimento a quanto previsto dall’articolo 2501-*ter*, comma 1, numero 6, del codice civile, le operazioni effettuate da MEGAS saranno imputate al bilancio di MMS a decorrere dal 1 gennaio dell’anno in cui si verificherà la data di efficacia della Fusione, al pari degli effetti fiscali della Fusione;

Preso atto che in data 25 gennaio 2018, il Consiglio di Amministrazione di MEGAS ha determinato ai sensi dell'articolo 2437-ter del codice civile, ai fini del recesso, il valore di liquidazione delle azioni MEGAS in Euro 1,09 per ciascuna azione MEGAS; di MMS ha determinato in Euro 13,98 il valore unitario di liquidazione di ciascuna azione ordinaria MMS oggetto di esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437-ter del codice civile;

Che in data 29 gennaio 2018, il Dott. Antonio Rocco Petrucci, dottore commercialista, iscritto al n. 617/A dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pesaro e Urbino, Revisore Legale iscritto al n. 161265 (decreto del 24 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV serie speciale, n. 9 del 1 febbraio 2011) del Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero di Giustizia, incaricato dal Tribunale di Pesaro su istanza congiunta di MEGAS e di MMS, ha rilasciato la relazione sulla congruità del rapporto di cambio ai sensi dell'art. 2501-sexies del codice civile, unita alla presente deliberazione quale **Allegato D** (la "**Perizia ex art. 2501-sexies c.c.**");

Dato atto che come più sopra descritto, in conformità a quanto previsto nell'Accordo Quadro, MMS dovrà sottoscrivere con ciascuno dei Soci Venditori, esclusa la Provincia di Pesaro e Urbino, un accordo con il quale ciascuno dei Soci Venditori si impegna a cedere a MMS le Partecipazioni MMS, a ciascun dei Soci Venditori riferibile, indicate nell'**Allegato A**. Ciascuno dei Soci Venditori potrà modificare il numero di azioni che lo stesso dovrà trasferire a MMS post Fusione, a condizione di che vi sia un accordo con altro Socio Venditore che voglia incrementare di pari numero le azioni in vendita e a condizione che rimanga invariato il numero complessivo delle azioni rappresentative della Partecipazione MMS (*i.e.* n. 780.865 azioni ordinarie MMS post Fusione). Il testo dell'accordo di cessione delle Partecipazioni MMS è unito alla presente deliberazione quale **Allegato E** (l' "**Accordo Preliminare di Trasferimento di Partecipazioni Sociali**").

Considerato che l'Accordo Preliminare di Trasferimento di Partecipazioni Sociali prevede:

- che il prezzo di cessione a MMS post Fusione delle partecipazioni sociali sia almeno pari a Euro 14,46 per ciascuna azione MMS post Fusione ceduta (assumendo non venga esercitato il diritto di recesso dei soci di MEGAS e MMS);
- che il trasferimento della proprietà delle Partecipazioni MMS, libere da qualsivoglia vincolo, onere o gravame, avvenga entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla data di efficacia della Fusione;
- che entro 5 giorni lavorativi dall'acquisto da parte di MMS delle Partecipazioni MMS, MMS post Fusione avvii le attività volte a procedere all'alienazione della Partecipazione MMS e delle eventuali azioni proprie già detenute da MMS alla data di efficacia della Fusione, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10, comma 2 del TUSP, ad un prezzo base pari a Euro 14,46;
- l'impegno di MMS post Fusione, a retrocedere a ciascuno Socio Venditore l'eventuale maggior valore al netto dei costi ed oneri finanziari dell'operazione di acquisto e vendita delle azioni così alienate rispetto al Corrispettivo MMS;

Visto che il Corrispettivo MMS è sostanzialmente in linea con la valutazione di MMS post Fusione di Euro 237 milioni indicata nella Perizia ex art. 2501-sexies c.c. in quanto collocata all'interno dei *range* di valutazione ivi richiamati.

Considerato che:

- l'operazione descritta in premessa si inquadra nell'ambito del processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie della Provincia di Pesaro e Urbino e dei Comuni della Provincia di Pesaro e Urbino, anche a completamento del processo di riorganizzazione delle

partecipazioni societarie a suo tempo avviato anche con l'ingresso, attraverso una procedura di evidenza pubblica, del *partner* strategico industriale, la *multi-utility* di Bologna, Hera S.p.A., nel capitale sociale di ASPES Multiservizi S.p.A. e la successiva operazione di fusione per incorporazione della società MEGAS S.p.A. in ASPES Multiservizi S.p.A. (ora MMS);

- l'operazione descritta in premessa si pone in un'ottica di contenimento dei costi di funzionamento e di continuità aziendale e occupazionale, in attuazione dell'art. 20, comma 2, lett. c), f) e g) del TUSP, che prevede, tra l'altro, la razionalizzazione delle partecipazioni in società che svolgono "attività analoghe o similari" a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- le operazioni in premessa descritte evidenziano un processo aggregativo finalizzato a creare valore, in particolare la patrimonializzazione;
- il progetto di aggregazione interviene in continuità anche post Fusione dell'attuale struttura di controllo misto di MMS come originariamente definito in sede di gara;
- nell'ambito del progetto il Comune, in qualità di socio di MEGAS, ha la possibilità di cedere a MMS post Fusione, n. 81 azioni ad un prezzo base di Euro 14,46, assumendo che non venga esercitato il diritto di recesso dei soci di MEGAS e di MMS;
- i Soci Pubblici, anche successivamente alla cessione delle azioni di cui all'Accordo Preliminare di Trasferimento di Partecipazioni Sociali manterranno la maggioranza del capitale sociale di MMS post Fusione.

Richiamato l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 ("TUEL");

PROPONE

1) DI MODIFICARE le azioni di razionalizzazione approvate con delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 30/09/2017 ed il conseguente allegato parte integrante della medesima nella parte in cui prevedeva il mantenimento delle partecipazioni azionarie detenute in Megas.Net S.p.A., mediante previsione dell'azione di fusione per incorporazione di Megas.Net S.p.A. in Marche Multiservizi S.p.A.;

2) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per le Marche, con le modalità indicate dall'art. 24, co.1 e 3 del T.U.S.P. e dall'art.21 del decreto correttivo;

3) DI APPROVARE, per i motivi espressi in narrativa la proposta di fusione per incorporazione di MEGAS. NET in Marche Multiservizi S.p.A. ai sensi dell'art. 2501 e seguenti del codice civile come descritta nel progetto di Fusione che si allega alla presente deliberazione a farne parte integrante (**Allegato B**) e della conseguente proposta di aumento di capitale scindibile, con esclusione del diritto di opzione, fino ad un importo massimo di nominali Euro 2.904.293,00 come descritto nel testo del Progetto di Fusione;

4) DI APPROVARE l'adozione dello Statuto Sociale come descritto nel testo nel Progetto di Fusione e che si allega alla presente deliberazione a farne parte integrante (**Allegato C**);

5) DI APPROVARE l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione di Marche Multiservizi S.p.A. post Fusione di acquistare n. 81 azioni ordinarie di Marche Multiservizi S.p.A., del valore nominale di Euro 1,00, in una o più soluzioni, per un periodo non superiore ai 18 mesi dalla deliberazione assembleare per un importo complessivo di Euro 11.292.346 e di disporre, in una o più soluzioni, delle azioni proprie detenute da Marche Multiservizi S.p.A. postFusione nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10, comma 2 del TUSP ad un prezzo base pari a Euro 14,46 Euro per ciascuna azione MMS post

Fusione (prezzo che assume non venga esercitato il diritto di recesso dei soci di MEGAS e di MMS);

6) DI APPROVARE di non esercitare il diritto di recesso quale socio di MEGAS. NET S.p.A. ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2437, comma 1, lettera a), del codice civile e dell'articolo 2437, comma 1, lettera g) del codice civile;

7) DI APPROVARE di non esercitare il diritto di recesso quale socio di Marche Multiservizi S.p.A. ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lettera g) del codice civile e dell'articolo 2437, comma 2, lettera b), del codice civile;

8) DI AUTORIZZARE, conseguentemente, il Sindaco o suo delegato a partecipare all'Assemblea dei Soci di Marche Multiservizi S.p.A. chiamata a deliberare sulle materie di cui ai precedenti punti da 1. a 3. (estremi inclusi) ed esprimere voto favorevole;

9) DI AUTORIZZARE, conseguentemente, il Sindaco o suo delegato a partecipare all'Assemblea dei Soci di MEGAS. NET S.p.A. chiamata a deliberare sulle materie di cui ai precedenti punti da 1. a 2. (estremi inclusi) ed esprimere voto favorevole;

10) DI APPROVARE e AUTORIZZARE la dismissione in favore di Marche Multiservizi S.p.A. post Fusione di n. 81 azioni ordinarie di Marche Multiservizi S.p.A. post Fusione, del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, che saranno assegnate nell'ambito della Fusione al Comune, ad un prezzo base di Euro 14,46 per ciascuna azione ordinaria di Marche Multiservizi S.p.A. post Fusione (prezzo che assume non venga esercitato il diritto di recesso dei soci di MEGAS e di MMS), libere da ogni vincolo di qualsivoglia natura;

11) DI APPROVARE e autorizzare la stipula dell' "*Accordo Preliminare di Trasferimento di Partecipazioni Sociali*" secondo il testo che si allega alla presente deliberazione a farne parte integrante (**Allegato E**), autorizzando il Sindaco o suo delegato a sottoscriverlo e ad apportarvi eventuali modifiche di natura non sostanziale che si dovessero rendere necessarie, ivi inclusa la determinazione del prezzo cessione nei termini indicati nell'**Allegato E**;

12) DI AUTORIZZARE il Sindaco o un suo delegato a compiere ogni atto e sottoscrivere ogni contratto, incarico, impegno e documento per dare esecuzione alla vendita in favore di Marche Multiservizi S.p.A. post Fusione di n. 81 azioni ordinarie di Marche Multiservizi S.p.A. post Fusione, del valore nominale di Euro 1,00.
